



CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ATENEO PER I/LE COLLABORATORI/TRICI ED ESPERTI/E LINGUISTICI/CHE (CEL) - ANNO 2025

Premesso che

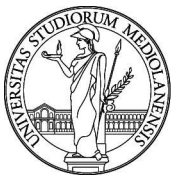
- l'art. 40, comma 3-bis, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 ss.mm.ii., prevede che le pubbliche amministrazioni attivino autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto del principio per il quale non è possibile erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione e che "la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono";
- l'art. 51 del CCNL 1994/1997 del 21/05/1996 di Comparto del personale delle Università, ha introdotto la disciplina contrattuale nazionale per i/le collaboratori/trici ed esperti/e linguistici/che (di seguito CEL);
- il trattamento economico del personale previsto dall'art. 51 citato è costituito dal trattamento fondamentale, determinato dal CCNL di comparto, e dal trattamento integrativo di Ateneo:

Considerato che

- il trattamento fondamentale tabellare è definito per 500 ore effettive e che l'assunzione può avvenire anche per un monte ore annuo effettivo superiore o inferiore alle 500 ore, comunque non inferiore alle 250 ore annue, fermo restando il valore della quota oraria;
- il trattamento fondamentale così come fissato dal CCNL può essere incrementato dalla contrattazione collettiva di Ateneo, in relazione a valutazioni attinenti alla produttività e all'esperienza acquisita;

Visto

- il CCNL 2019/2021 del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 18/1/2024;
- l'art. 178 "Sequenze contrattuali" che in considerazione della particolare complessità del CCNL che si riferisce a figure professionali eterogenee cui si applicano discipline difficilmente riconducibili ad unità, alcune tematiche sono state rinviate ad una o più sequenze negoziali, tra le quali alla lett. d) la disciplina del trattamento economico dei Collaboratori ed Esperti Linguistici;
- il Contratto Collettivo Integrativo di Ateneo per i/le Collaboratori/trici ed Esperti/e Linguistici/che (CEL)" sottoscritto in data 6/6/2024 inerente i principali aspetti della disciplina del rapporto di lavoro e del trattamento economico integrativo;
- il contratto relativo alla Sequenza contrattuale sui collaboratori esperti linguistici (art. 178, comma 1, lett. d del CCNL 18/01/2024) siglato il giorno 18/03/2025;
- l'art. 2 della Sequenza contrattuale per il triennio 2019/2021 che ha previsto:



- un incremento dello stipendio tabellare annuo lordo dei collaboratori ed esperti linguistici di cui alla Tabella C2 - Università del CCNL 18/01/2024, a decorrere dal 31/12/2021 e a valere dal 1/1/2022, pari a euro 87,71 mensili per tredici mensilità per 500 ore effettive annue, con riproporzionamento nel caso di monte ore inferiore/superiore;
- l'assorbimento del trattamento integrativo di Ateneo in godimento alla medesima data fino a concorrenza del suo intero ammontare;
- la riduzione del trattamento integrativo in godimento, per effetto del riassorbimento, nei casi in cui esso risulti maggiore dell'incremento stipendiale ovvero azzerato nei casi in cui esso risulti minore o uguale rispetto al predetto incremento;

Considerato che il CCI sottoscritto in data 6/6/2024 aveva stabilito a decorrere dall'anno 2024 l'attribuzione di un trattamento accessorio massimo pari a euro 5.136,00 lordo all'anno, da erogare periodicamente in relazione a valutazioni attinenti alla produttività e all'esperienza acquisita;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 51 del CCNL 1994/1997 il trattamento fondamentale così come fissato dal CCNL può essere incrementato dalla contrattazione collettiva di Ateneo, in relazione a valutazioni attinenti alla produttività e all'esperienza acquisita;

Ritenuto di prevedere una disciplina più organica per l'erogazione del trattamento economico integrativo spettante ai/alle CEL;

Visto il verbale della riunione del Collegio dei Revisori dei Conti del 29-30 settembre 2025, nel quale il Collegio certifica la compatibilità finanziaria del *Contratto Collettivo Integrativo di Ateneo per i/le collaboratori/trici ed esperti/e linguistici/che (CEL) - anno 2025*;

Considerato che il Consiglio di Amministrazione, in data 30 settembre 2025, ha autorizzato alla sottoscrizione in via definitiva del *Contratto Collettivo Integrativo di Ateneo per i/le collaboratori/trici ed esperti/e linguistici/che (CEL) - anno 2025*.

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE NEL PRESENTE CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO - CCI

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Contratto Collettivo Integrativo - CCI si applica ai/alle CEL in servizio presso l'Università degli Studi di Milano. Essi/e sono inquadrati/e tra il personale tecnico amministrativo e bibliotecario ed il loro trattamento giuridico è disciplinato dal CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca. Non si applica agli/alle ex lettori/lettrici di madre lingua straniera che sono destinatari di sentenza passata in giudicato, con cui sia stato dichiarato il diritto all'equiparazione del



trattamento stipendiale a quello dei ricercatori confermati a tempo definito da corrispondersi come trattamento fondamentale.

2. Il presente CCI è stipulato in conformità alla normativa nazionale vigente in materia nonché ai C.C.N.L. del Comparto Istruzione e Ricerca vigenti.

3. Il presente CCI intende regolare il trattamento economico dei CEL a decorrere dall'anno 2025 e conserva la propria efficacia sino all'entrata in vigore di un nuovo CCNL e/o di un nuovo Contratto integrativo d'Ateneo in materia.

Articolo 2

Trattamento economico

1. A decorrere dalla data di prima assunzione, ai/alle CEL compete il trattamento economico previsto dal CCNL, rapportato all'impegno orario indicato dal contratto individuale.

2. Il trattamento economico dei/delle CEL è costituito, ai sensi dell'art.51 del C.C.N.L. Comparto Università del 21.05.1996, dal trattamento fondamentale e dal trattamento integrativo di Ateneo.

3. Il trattamento fondamentale è quello stabilito dal CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca al tempo in vigore e comprensivo dell'importo incrementale come previsto all'art. 2, comma 1 della Sequenza contrattuale siglata il 18/3/2025.

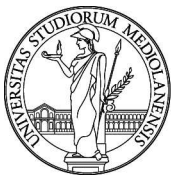
4. Il trattamento integrativo è erogato in relazione a valutazioni attinenti alla produttività e all'esperienza acquisita. Con riferimento all'esperienza, la stessa può essere legata oltre che a quella già acquisita in attività formative, didattiche e di insegnamento, maturata presso Università italiane o estere, di durata almeno pari a 36 mesi anche non continuativi, anche a quella maturata dopo 36 mesi di attività presso l'Ateneo. Il trattamento integrativo massimo previsto è pari a euro 5.800,00 lordo all'anno per un impegno di 500 ore ed è attribuito proporzionalmente, in riferimento all'impegno orario assolto. Sarà attribuito a ciascun/a CEL sulla base della verifica delle prestazioni, secondo un modello di attribuzione proporzionale dei compensi, che tiene conto del criterio di valutazione con punteggio conseguito (da 0 a 10/10) a seguito della verifica dell'attività svolta di cui al successivo art. 3; pertanto l'importo sarà erogato in presenza di una votazione sufficiente (6/10).

Articolo 3

Verifica dell'attività svolta

1. Per ciascun/a CEL il Centro Linguistico d'Ateneo SLAM procede, al termine di ogni anno solare, alla verifica dell'attività svolta, risultante da apposito registro informatico, compilato mensilmente, dal quale desumere il numero delle ore effettuate e le diverse attività svolte nel periodo. Potranno inoltre essere introdotte ulteriori modalità di verifica della prestazione resa dai/dalle CEL, anche mediante questionari da somministrare agli/alle studenti/esse.

2. La valutazione è effettuata dal/dalla Direttore/Direttrice del Centro, sentito il Responsabile della formazione linguistica, previa approvazione del Consiglio d'indirizzo SLAM.



3. La relazione di valutazione attesta lo svolgimento regolare delle attività da parte dei/delle CEL, sulla base dei registri validati dai docenti di riferimento e dal/dalla Direttore/Direttrice del Centro (1/3), nonché delle valutazioni raccolte tramite i questionari degli studenti (1/3) e tramite i giudizi motivati dei docenti di riferimento (1/3).
4. La valutazione complessiva, data dalla media delle voci precedenti, si esprimerà in un punteggio massimo di 10 punti, con una sufficienza pari a 6/10.
5. La valutazione è effettuata mediante compilazione della scheda allegata al presente CCI (All.1), predisposta dal/dalla Direttore/Direttrice del Centro e firmata per visione dal/dalla CEL.

Articolo 4

Erogazione del trattamento accessorio

1. Il trattamento integrativo sarà erogato in rate mensili sotto forma di acconto, salvo conguaglio in riduzione, da effettuarsi a consuntivo, di norma, entro il mese di marzo dell'anno successivo, da parte della competente Struttura dell'Ateneo, sulla base di attestazione del/la Direttore/Direttrice dello SLAM in merito alla effettiva spettanza dei compensi a tale titolo.
2. L'eventuale recupero sarà effettuato sul trattamento integrativo spettante per l'anno successivo.

Articolo 5

Ammontare delle risorse

1. Il finanziamento per la corresponsione del trattamento integrativo complessivo sarà a carico del conto di bilancio destinato alla retribuzione fissa del personale CEL. L'importo previsto non potrà in alcun modo superare la somma approvata dal CDA in sede di bilancio di previsione, comprensiva degli oneri a carico dell'Amministrazione; il trattamento sarà inoltre soggetto ad eventuali riduzioni previste dalla normativa vigente finalizzate al contenimento della spesa in materia di pubblico impiego.

Articolo 6

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente disposto, ai/delle CEL si applicano la disciplina di legge ed il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca.
2. Rimangono vigenti le disposizioni del precedente CCI del 6/6/2024 non modificate dal presente accordo, in particolare:
 - Articolo 2 - Struttura di appartenenza
 - Articolo 3 - Rapporto di lavoro e attività
 - Articolo 6 - Esclusività del rapporto con l'Università
 - Articolo 7 - Attività di studio e di formazione
 - Allegato n. 1 - linee guida per la disciplina del rapporto di lavoro dei/delle collaboratori/collaboratrici ed esperti/e linguistici/che



3. Resta ferma l'applicazione di condizioni di miglior favore che dovessero essere introdotte dal CCNL di Comparto.

Le Parti si impegnano a rivedere entro novembre 2025 il CCI per l'anno 2026, al fine di integrare la disciplina per il trattamento integrativo con riferimento ai criteri relativi a produttività e all'esperienza acquisita.

Milano, data della firma

PER LA PARTE PUBBLICA

Prof.ssa Marina Brambilla

Magnifica Retttrice dell'Università degli Studi di Milano

Dott. Angelo Casertano

Direttore Generale

PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

FLC CGIL

Sara Carrapa

CISL FSUR

Angela Gambirasio

SNALS-CONFSAL

Ernesto Gandini

ANIEF

Daniela Diana

PER LA R.S.U.



ALLEGATO - MODELLO SCHEDA VALUTAZIONE CEL

Scheda di valutazione ai fini dell'erogazione del trattamento integrativo di Ateneo

ANNO 2025

Cognome

Nome

CEL di lingua

VERIFICA DELLE PRESTAZIONI

CRITERIO DI VERIFICA	PARAMETRO DI VERIFICA	ESITO VERIFICA
Valutazione dell'attività svolta ai sensi dell'art. 3 del CCI 2025	Valutazione da 0 a 10/10	___/10

Il/La Direttore/Direttrice del Centro

.....

Il/La Collaboratore/Collaboratrice
ed Esperto/a linguistico/a

.....